

## Corte di Cassazione - Penale (Esame tasso alcolemico e consenso informato)

---

### **Il fatto**

Un paziente, trasportato in Pronto Soccorso in stato di incoscienza a seguito di sinistro stradale, è stato sottoposto dai sanitari agli accertamenti medici necessari, fra cui il prelievo ematico. Avendo l'esame rivelato la presenza di un tasso alcolemico superiore alla norma, la Polizia ha proceduto nei suoi confronti per il reato di guida in stato di ebbrezza.

### **Profili giuridici**

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero che segue un incidente su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza, senza che sia necessario richiedere il consenso dell'interessato. Se i medici non ritengono necessario sottoporre il conducente a cure mediche, la semplice richiesta dell'esame da parte delle forze dell'ordine, in presenza di un dissenso espresso, è illegittima.

La Cassazione ha precisato che se basta il dissenso espresso dell'interessato gli organi di Polizia possono richiedere ai sanitari l'effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell'accertamento del tasso alcolemico, anche se non sono state disposte cure mediche, deducendo il consenso del paziente, previa informazione della finalità per cui viene effettuato l'esame, anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 6755 del 11.02.2013**